

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. C 81

12 agosto 1971

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

- Interrogazione scritta n. 120/71 dell'on. Vredeling al Consiglio delle Comunità europee
Oggetto: Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri della CEE 1
- Interrogazione scritta n. 170/71 dell'on. Westerterp alla Commissione delle Comunità europee
Oggetto: Legge belga che istituisce una tassa speciale sulle esportazioni 2
- Interrogazione scritta n. 185/71 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee
Oggetto: Evoluzione delle relazioni economiche tra la CEE e la Grecia 3
- Interrogazione scritta n. 188/71 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee
Oggetto: Contratto per la fornitura di uranio tra l'Unione sovietica e la Francia 4

Consiglio

- Orientamenti generali per l'elaborazione di un programma di attività a livello comunitario in materia di formazione professionale 5
-

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

- Bando di gara n. 972 lanciato dalla Repubblica del Mali per un progetto finanziato dalla CEE — FES 12
- Bando di gara n. 973 lanciato dalla Repubblica del Mali per un progetto finanziato dalla CEE — FES 24
- Rettifica al bando di gara n. 956 26

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 120/71

dell'on. Vredeling

al Consiglio delle Comunità europee

(10 maggio 1971)

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri della CEE

Nell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971, relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, si fa riferimento agli orientamenti di politica economica a breve termine che devono essere adottati dal Consiglio e seguiti dalla Comunità e da ciascuno Stato membro. Tali orientamenti vengono adottati dal Consiglio sulla base di una comunicazione della Commissione, accompagnata eventualmente da proposte di decisioni, direttive o raccomandazioni.

Dagli articoli 3 e 4 della decisione risulta che si tratta degli orientamenti seguenti:

- a) orientamenti quantitativi per i progetti di bilanci pubblici dell'anno successivo, prima che questi siano definitivamente adottati;
- b) orientamenti cui ciascuno Stato membro deve attenersi nella propria politica economica per l'anno successivo.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 12.

Può il Consiglio comunicare:

1. Se per entrambe le categorie di orientamenti può essere adottata la forma di una decisione, di una direttiva o di una raccomandazione?
2. Nel caso in cui per gli orientamenti indicati alla lettera b) fosse possibile adottare anche la forma della raccomandazione, come deve essere intesa la disposizione dell'articolo 4 della decisione del 22 marzo 1971 secondo cui ciascuno Stato membro *deve* attenersi a questi orientamenti?
3. Il Parlamento sarà consultato su questi orientamenti da adottare sulla base di proposte di decisioni, direttive o raccomandazioni della Commissione? In caso negativo, per quale motivo esso non sarà consultato?
4. Può il Consiglio assicurare che si adopererà affinché gli orientamenti cui ciascuno Stato membro deve attenersi nella propria politica economica per l'anno successivo non vengano adottati prima che i parlamenti nazionali abbiano potuto pronunciarsi sulla relazione annuale relativa alla situazione economica della Comunità, approvata dal Consiglio e che viene portata a conoscenza di detti parlamenti ai sensi dell'articolo 5 della decisione del 22 marzo 1971?

Risposta

(27 luglio 1971)

1. L'articolo 1 della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971 lascia al Consiglio la scelta tra varie forme giuridiche. Al Consiglio non è possibile

sin d'ora la forma giuridica più adatta per i vari orientamenti previsti agli articoli 3 e 4 della decisione di cui trattasi. La scelta dipenderà, volta per volta,

dal contenuto degli orientamenti che il Consiglio adotterà su proposta della Commissione.

2. Dal testo dell'articolo 1 della decisione di cui trattasi risulta che gli orientamenti previsti all'articolo 4 possono avere la forma di una raccomandazione. Quest'ultima, pur non costituendo per gli Stati membri un atto vincolante nel senso giuridico del termine, come risulta dall'articolo 189, quinto comma, del trattato, deve essere considerata come un atto che esprime la volontà politica del Consiglio.

3. Dalle disposizioni dell'articolo 4 della decisione di cui sopra risulta che il Parlamento europeo sarà consultato prima che il Consiglio adotti la relazione annuale relativa alla situazione economica della Comunità, relazione che consente di fissare gli orientamenti cui ciascuno Stato membro deve attenersi nella propria politica economica per l'anno successivo.

4. La procedura da seguire è fissata dagli articoli 4 e 5 della decisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 170/71

dell'on. Westerterp

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1971)

Oggetto: Legge belga che istituisce una tassa speciale sulle esportazioni

1. La Commissione può finalmente comunicare il suo punto di vista in merito alla compatibilità con il trattato CEE della legge belga del 23 dicembre 1970 «sulla graduale detassazione delle esportazioni in relazione all'imposta sul valore aggiunto», che istituisce una tassa speciale sulle esportazioni dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1971 (1)?

2. La Commissione non ritiene altamente auspicabile che la situazione in questo settore venga chiarita al più presto, poiché altrimenti il periodo di validità di detta legge sarà trascorso prima che la Commissione si sia pronunciata?

(1) Cfr. risposta all'interrogazione scritta n. 453/70 (GU n. C 21 del 6. 3. 1971, pag. 4).

Risposta

(27 luglio 1971)

1 e 2. La Commissione si rende conto che la questione se la legge belga del 23 dicembre 1970 «sulla graduale detassazione delle esportazioni in relazione all'imposta sul valore aggiunto» sia o no compatibile con il trattato CEE, richiede una rapida risposta. Tuttavia, l'esame del problema ha fatto sorgere problemi giuridici molto complessi che non hanno sinora permesso una soluzione più rapida. La Commissione può comunque informare l'onorevole parlamentare che l'esame sarà terminato fra breve e che essa non mancherà d'informarlo della sua decisione appena questa sarà stata presa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 185/71

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1971)

Oggetto: Evoluzione delle relazioni economiche tra la CEE e la Grecia

La risposta in data 7 aprile 1971 da parte della Commissione alla mia interrogazione scritta n. 522/70 sul funzionamento dell'associazione CEE-Grecia ⁽¹⁾ pone un certo numero di problemi che sarebbe opportuno chiarire.

L'instaurazione dell'unione doganale — prevista all'articolo 2 dell'Accordo unitamente alle azioni comunitarie — non si iscrive anch'essa nella prospettiva finale dell'associazione, che è l'adesione? Non risponde forse a verità che lo scadenzario del disarmo doganale della Grecia costituisce uno dei fattori determinanti del periodo transitorio, al termine del quale — il 31 ottobre 1984 — le parti contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Grecia alla Comunità (art. 72)? Si può validamente sostenere che le disposizioni doganali di automatica applicazione abbiano maggiore forza giuridica delle disposi-

zioni-quadro concernenti le azioni comuni? È allora giustificato fare una distinzione tra disposizioni da applicare o da non applicare, il che equivale a sollevare il problema della divisibilità, inammissibile in diritto, dell'Accordo di associazione?

Poiché l'adesione non costituisce lo scopo immediato e diretto dell'associazione, non è forse vero che devono considerarsi rilevanti soltanto le condizioni esistenti al momento di una eventuale successiva domanda di adesione della Grecia? Se è così, la prospettiva lontana (fine del 1984) di un'adesione può bloccare il raggiungimento degli obiettivi effettivi ed immediati dell'associazione?

Quanto alla data di scadenza del Protocollo finanziario menzionata nella risposta della Commissione, cioè il 31 ottobre 1967, non è forse vero che le autorità comunitarie hanno più volte dichiarato o scritto che l'applicazione di detto Protocollo era stata sospesa «dopo il colpo di Stato in Grecia», quindi a partire dal 1967, ossia sei mesi prima della data di scadenza?

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 24. 4. 1971, pag. 31.

Risposta

(28 luglio 1971)

Come risulta dalle varie prese di posizione della Commissione ⁽¹⁾, l'atteggiamento adottato dalla Comunità nei confronti della Grecia, atteggiamento che consiste nel limitare l'applicazione dell'Accordo di Atene alla semplice gestione corrente, non è il frutto di una valutazione della forza giuridica delle varie disposizioni dell'accordo in questione, ma la logica conseguenza degli avvenimenti svoltisi in Grecia il 21 aprile 1967.

A parere della Commissione, ogni prospettiva di adesione della Grecia alla Comunità europea, quale è prevista all'articolo 72 dell'Accordo di Atene, rimane chiusa fintantoché non saranno ripristinate in Grecia le libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino, come pure le condizioni necessarie al funzionamento di una normale vita democratica.

⁽¹⁾ Cfr. in particolare la risposta all'interrogazione scritta n. 221/70 dell'on. Glinne (GU n. C 139 del 20. 11. 1970).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 188/71**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(22 giugno 1971)*

Oggetto: Contratto per la fornitura di uranio tra l'Unione sovietica e la Francia

1. Può comunicare la Commissione quale è stata la reazione alla sua richiesta al governo francese che le fossero fornite informazioni più precise, a norma dell'articolo 104 del trattato Euratom, sul contenuto del contratto tra il Commissariato francese per l'energia atomica e l'azienda russa Technabexport in materia di arricchimento dell'uranio francese ⁽¹⁾?

2. Può la Commissione, qualora il governo francese avesse accolto la sua richiesta, indicare per sommi capi il contenuto di tale accordo?

⁽¹⁾ Cfr. Discussioni del Parlamento europeo, n. 137 dell'aprile 1971, pag. 95.

Risposta*(27 luglio 1971)*

Essendo la presente interrogazione identica a quella presentata col n. 140/71 ⁽¹⁾, l'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta che la Commissione ha dato a quest'ultima interrogazione.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 7. 8. 1971, pag. 2.

CONSIGLIO

Orientamenti generali per l'elaborazione di un programma di attività a livello comunitario in materia di formazione professionale

(Adottati dal Consiglio nella 162^a sessione del 26 luglio 1971)

I. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. L'ampiezza e la qualità della formazione professionale fornita sia ai giovani che agli adulti ai vari livelli di qualificazione costituiscono uno dei settori chiave per la futura evoluzione della Comunità europea. Lo scopo deve essere di fornire alla popolazione nel suo complesso adeguati mezzi di formazione, di perfezionamento e di formazione permanente di carattere generale per permettere ad ognuno di sviluppare la propria personalità e di svolgere una carriera professionale in un'economia le cui necessità sono in costante evoluzione.

2. Le attività della Comunità economica europea nel settore della formazione professionale si basano sull'articolo 128 del trattato che istituisce la CEE, incluso nel capo relativo al Fondo sociale europeo; tale articolo prevede la fissazione di principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

Esse si fondano inoltre sull'articolo 118 dello stesso trattato, che fa parte del capo che raggruppa le disposizioni sociali in generale; tale articolo impegna gli Stati membri ad una stretta collaborazione che la Commissione ha il compito di promuovere, in particolare nelle materie relative alla formazione e al perfezionamento professionale.

Dall'analisi dei termini usati in tali disposizioni risulta evidente che sono state redatte e concepite tenendo presenti gli stretti legami che esistono tra la politica economica in tutti i suoi aspetti e la politica sociale e, più in particolare, la politica da svolgere in materia di formazione professionale. È dunque importante fare in modo che l'attività da proseguire e da intraprendere a livello comunitario nel settore della formazione professionale, conformemente agli obiettivi sociali dei trattati delle Comunità europee, risponda alle aspirazioni dei sei popoli

riuniti nella Comunità per l'evoluzione della loro situazione sociale ed economica. È inoltre evidente che la formazione professionale non può e non deve costituire un'azione isolata ed indipendente, ma deve basarsi sui risultati di un insegnamento generale rispondente nei suoi vari livelli alle esigenze di una società moderna.

3. Le attività sinora intraprese in virtù del trattato CEE si sono basate essenzialmente sui dieci principi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'articolo 128 del trattato CEE con decisione del 2 aprile 1963 e che interessano tanto i giovani quanto gli adulti fino a livello dei quadri medi⁽¹⁾.

La Commissione ha comunicato che i lavori da essa iniziati in seguito a tale decisione non hanno dato i risultati sperati, soprattutto per le tre ragioni seguenti:

- per poter tradurre principi astratti in azioni concrete, era indispensabile anzitutto acquisire esperienza nel settore della metodologia;
- non si è fatta sufficiente distinzione tra azioni a breve termine (ad es. scambio di informazioni) e obiettivi a più lunga scadenza (ad es. ravvicinamento dei livelli e delle strutture di formazione, reciproco riconoscimento dei diplomi, elaborazione di statistiche);
- i mezzi disponibili erano insufficienti.

4. È necessario fare sul piano comunitario un nuovo sforzo che verta sull'insieme dei settori della formazione professionale — compresi l'orientamento e l'informazione professionale — per intensificare e rendere più efficaci le attività sinora intraprese.

(¹) GU n. 63 del 20. 4. 1963.

Tale nuovo sforzo è tanto più necessario in quanto le preoccupazioni dominanti che prevalgono attualmente nel settore della formazione professionale sono alquanto diverse da quelle esistenti all'inizio del mercato comune. Lo sviluppo economico, sociale, tecnico e pedagogico negli Stati membri induce gli ambienti responsabili a porre i problemi della formazione in termini nuovi, a considerare lo sviluppo dei sistemi di insegnamento e delle misure di orientamento ed informazione professionale secondo modalità più adatte alle aspirazioni e alle capacità dei lavoratori, tenendo conto della struttura dei posti di lavoro offerti. Si è verificata una vera presa di coscienza dell'importanza dei legami tra insegnamento ed economia e dell'importanza dello sviluppo dei sistemi di formazione post-scolastica o dell'istruzione permanente o continua.

Numerose misure legislative o regolamentari, o anche in taluni Stati membri alcuni accordi intervenuti tra

le parti sociali, danno prova di una notevolissima evoluzione.

5. Per dar seguito a tali considerazioni, la Commissione dovrebbe elaborare, con l'intervento del Comitato consultivo per la formazione professionale, un nuovo programma di attività e presentarlo al Consiglio per farlo adottare di comune accordo.

Tale programma, il cui obiettivo finale non può che essere una vera politica comune di formazione professionale, dovrebbe inserirsi in una politica dell'occupazione sempre più attiva a livello comunitario, di cui il Fondo sociale europeo è uno degli strumenti, rispettando le esigenze dell'insegnamento generale e della promozione sociale della manodopera. Detto programma dovrebbe tendere ad un progressivo ravvicinamento dei livelli di formazione nella Comunità ed essere conforme ai seguenti orientamenti.

II. ORIENTAMENTI ED ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SUL PIANO COMUNITARIO

6. In generale, le azioni da intraprendere in base a tale programma dovrebbero collocarsi in una sfera e ad un livello proporzionati alle aspettative degli Stati membri, che si tratti dei governi o delle parti sociali che sono associate a tali lavori e tecnicamente interessate ai loro risultati. Esse dovrebbero estendersi a tutti i livelli di formazione in cui si avvertono necessità, cioè dalle formazioni più elementari a quelle di grado più elevato.

7. Si dovrebbe cercare in particolare di rafforzare il livello tecnico delle attività comunitarie e la loro utilità nei confronti delle condizioni attuali e future dello sviluppo della Comunità. Il programma dovrebbe consentire di tentare orientamenti pragmatici, evitando in tal modo i rischi che hanno impedito la realizzazione di talune azioni previste in passato.

Tale programma dovrebbe prendere in considerazione le conclusioni adottate in passato dal Consiglio in materia di formazione professionale⁽¹⁾, i lavori avviati in altre sedi a livello comunitario (libertà di stabilimento, gruppo PREST, ecc.) e in particolare quelli intrapresi in base ai trattati CECA e CEEA.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda tali conclusioni, di cui alcune sono incorporate nel presente testo, è opportuno richiamare soprattutto l'attenzione su quelle concernenti determinati aspetti della formazione professionale degli adulti, conclusioni che figurano in allegato.

8. Il nuovo programma di attività dovrebbe dunque basarsi su un bilancio delle attività intraprese sinora a livello comunitario in virtù dei tre trattati.

9. Esso dovrebbe individuare le azioni prioritarie corrispondenti:

- ai problemi attuali e a quelli prevedibili a breve, medio e più lungo termine che la Comunità deve affrontare in funzione delle politiche o delle azioni svolte o previste sul piano comunitario, nonché in funzione delle conseguenze delle innovazioni tecnologiche e
- all'evoluzione più avanzata delle concezioni e delle tecniche pedagogiche.

Dovrebbe inoltre indicare con la dovuta precisione i mezzi necessari per la sua realizzazione.

10. Il programma di lavoro dovrebbe essere svolto conformemente al calendario che esso indicherà per gli obiettivi a breve, medio e a più lungo termine. Resta inteso che tale programma potrebbe essere adeguato alle necessità urgenti che eventualmente si riscontrassero in un secondo tempo.

Il programma dovrebbe vertere essenzialmente sui problemi di formazione:

- che interessano in generale tutti i paesi della Comunità e alla cui soluzione un'azione a livello comunitario può fornire un contributo positivo;

- la cui dimensione è su scala comunitaria e che
 - sono connessi con lo sviluppo economico e tecnologico più avanzato;
 - appaiono strettamente collegati con i grandi mutamenti strutturali dell'economia e soprattutto dell'occupazione nella Comunità, o si presentano in modo particolarmente acuto nelle regioni meno favorite della Comunità, che sono spesso regioni in cui l'agricoltura rappresenta l'attività dominante;
 - sono influenzati dall'evoluzione della tecnologia pedagogica moderna.

In questo spirito, il programma deve tener conto dell'evoluzione che si riscontra:

- sul piano tecnologico, tenendo conto non soltanto dei risultati dei progressi realizzati nell'industria e nelle altre attività e dei fabbisogni che essi implicano, ma anche delle notevoli incidenze che il progresso tecnologico comporta nello stesso settore della formazione: le tecniche pedagogiche creano ora problemi la cui dimensione esorbita talvolta dall'ambito nazionale;
- sul piano delle politiche e delle azioni svolte a livello comunitario in virtù dei tre trattati o quale corollario degli stessi (sviluppo industriale, politica regionale, strutture agricole, trasporti, tecnologia, Fondo sociale europeo, libera circolazione della manodopera, ecc.).

11. I principali problemi che si pongono ai lavoratori e ai datori di lavoro, nonché agli educatori e agli istruttori, dovuti all'accelerazione dei mutamenti economici e tecnici e delle incidenze sociali che questi implicano, e che devono porsi all'attenzione degli organi della Comunità, sono soprattutto i seguenti:

- penuria di manodopera qualificata, penuria grave di manodopera altamente qualificata e di tecnici (per esempio in materia di informatica);
- penuria di personale dirigente e di gestione (management) dotato di un'adeguata preparazione;
- formazione delle categorie sociali più svantaggiate;

- estrema necessità di informazioni sulle nuove concezioni pedagogiche e sui nuovi metodi, avvertita da tutti gli organismi interessati e, in particolare, da quelli incaricati della formazione e dell'orientamento professionale: il fabbisogno di formazione è tale che occorre ricorrere sempre più a procedimenti di grande efficacia e con risultati moltiplicatori;
- fabbisogno sempre crescente di educatori e di istruttori.

Il programma dovrebbe comprendere più particolarmente i nuovi metodi di formazione (dei giovani e degli adulti) e considerare le nuove tecniche pedagogiche che creano problemi eccedenti talvolta i mezzi disponibili sul piano nazionale, di modo che al momento opportuno fosse possibile trarre conclusioni, a seconda dei casi, a livello comunitario o a livello nazionale, quanto agli adattamenti dei sistemi e dei metodi di formazione esistenti sul piano nazionale che si rivelassero necessari tenuto conto dello sviluppo tecnico, economico e sociale nella Comunità.

Tale adattamento dovrebbe effettuarsi a due livelli:

- dovrebbe vertere in genere sulla formazione ed il perfezionamento di determinati gruppi di persone: giovani — cui dovrebbe essere impartita una formazione polivalente in modo da facilitare loro gli eventuali adattamenti cui in seguito saranno obbligati — adulti, insegnanti ed educatori, ecc. ...
- dovrebbe inoltre effettuarsi tenendo conto delle necessità dei vari settori economici.

12. Ciò premesso, il programma dovrebbe interessare soprattutto gli elementi esposti nei seguenti capitoli:

- sviluppo dello scambio di informazioni e della cooperazione a livello comunitario,
- attività specifiche relative al ravvicinamento dei livelli di formazione.

III. SVILUPPO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

a) *Formazione professionale, evoluzione dei mestieri e dei fabbisogni di formazione*

13. Lo scambio d'informazioni dovrebbe svolgersi ad un livello tecnico elevato e

- riguardare, tenuto conto delle necessità più attuali, soprattutto

a) lo stato più recente delle legislazioni e delle regolamentazioni, in modo da consentire il

loro raffronto per quanto riguarda sia l'insegnamento generale che la formazione professionale;

- b) lo stato delle ricerche in materia di esigenze di formazione e di prospettive di evoluzione dei mestieri;
 - c) l'ammodernamento dell'apprendistato;
 - d) la riqualificazione dei dirigenti;
 - e) le facilitazioni da accordare ai partecipanti ai corsi di formazione professionale (congedi pagati, ecc.);
 - f) le misure prese per la formazione linguistica e l'adattamento dei lavoratori migranti;
 - g) lo studio del costo e del rendimento della formazione professionale e dei problemi del suo finanziamento;
 - h) lo stato e le esigenze in materia di formazione degli educatori;
- permettere di confrontare le esperienze acquisite nel corso delle riforme realizzate e i tentativi di riforme previste nei vari Stati membri;
- facilitare la conoscenza delle situazioni negli Stati membri, migliorando o eventualmente creando strumenti statistici nel campo della formazione professionale in generale e degli adulti in particolare.

14. A questo scopo, sarebbe opportuno sviluppare in particolare i mezzi documentali, i seminari e le visite, destinati ai responsabili in materia di formazione professionale, ivi compresi gli educatori. Si dovrebbe inoltre pubblicare un bollettino d'informazione di cui da tempo si avverte la necessità.

b) *Tecniche e metodi pedagogici*

15. Il programma dovrebbe tendere ad approfondire e a rendere più attuali i lavori intrapresi in sede di Commissione in materia di tecniche e di metodi pedagogici.

L'obiettivo da perseguire sarebbe il miglioramento della pedagogia. È infatti opportuno elaborare nuovi metodi pedagogici e nuovi principi didattici, garantire e agevolare l'utilizzazione di mezzi pedagogici moderni (tra l'altro insegnamento per corrispondenza, insegnamento programmato, impiego di calcolatori elettronici nell'insegnamento e nella formazione) e l'elaborazione di dispositivi e di mezzi di insegnamento e di formazione a livello comunitario.

Sarebbe in particolare opportuno esaminare i vari sistemi e mezzi didattici offerti attualmente sul mercato (apparecchi audiovisivi, ordinatori, cassette a nastri magnetici, ecc.).

16. Le attività da prevedere a tale scopo dovrebbero tener conto delle esperienze acquisite e degli sforzi fatti negli Stati membri e negli altri paesi industrializzati.

17. In questo contesto sarebbe opportuno esaminare soprattutto la possibilità di attuare progressivamente azioni riguardanti:

- le attrezzature pedagogiche la cui produzione esige una collaborazione e un mercato internazionale (per esempio macchine per insegnare, ordinatori adattati, simulatori...);
- la collaborazione o lo scambio di programmi in materia di radiodiffusione, di televisione,
- la messa a punto di criteri minimi per l'elaborazione, in casi particolari, di programmi comunitari per la formazione nei mestieri in cui si pongono nuovi problemi e che costituiscono una strettoia per lo sviluppo industriale (ad esempio informatica, elettronica, ecc.).

c) *Correlazione tra l'istruzione generale e la formazione professionale*

18. Le azioni da intraprendere dovrebbero attribuire la debita importanza all'interdipendenza sempre maggiore tra l'istruzione generale e la formazione professionale e tecnica.

Si delineano infatti due tendenze: quella del prolungamento dell'obbligo scolastico e quella della necessità di garantire una formazione permanente. Per tale motivo è necessario, tenendo conto dei lavori svolti nelle varie organizzazioni internazionali, esaminare i seguenti elementi:

- mezzi atti a facilitare il passaggio dalla formazione generale alla formazione professionale;
- ampliamento e miglioramento delle possibilità di informazione e di orientamento professionale;
- riforme dei sistemi d'insegnamento e di formazione professionale ancora in corso in tutti gli Stati membri.

19. In questo settore, il programma potrebbe prevedere i mezzi d'azione già indicati nel paragrafo 14: eventualmente potrebbe essere contemplato il ricorso a organizzazioni specializzate o a consulenti.

Il programma potrebbe inoltre prevedere l'esame delle condizioni di funzionamento di un servizio europeo di documentazione pedagogica.

d) *Cooperazione in materia di ricerche*

20. Sarebbe opportuno, nell'ambito della cooperazione che deve instaurarsi a livello comunitario, delineare i metodi appropriati per incoraggiare, intensificare e coordinare le ricerche intraprese da varie autorità ed istituti degli Stati membri, riguardanti:

- le varie professioni e la loro evoluzione quantitativa e qualitativa per poter meglio determinare in tempo utile i mezzi di formazione che sono necessari per rispondere ai fabbisogni;
- i metodi pedagogici e i mezzi didattici;
- il nesso che deve esistere tra l'istruzione generale e la formazione professionale;
- la formazione degli educatori.

e) *Lavoratori migranti*

21. Per quanto riguarda in particolare i lavoratori di cui agli articoli 48 e 49 del trattato, il programma terrà conto in particolare della necessità di promuovere iniziative adeguate in materia di formazione professionale, per assicurare un miglior equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro nella Comunità, nonché per facilitare l'integrazione nel paese ospitante e la promozione sociale di detti lavoratori.

f) *Esperienze indicative*

Il programma d'azione può prevedere eventualmente, per i settori adatti, la realizzazione di esperienze indicative.

g) *Altre azioni*

22. Oltre a tali azioni, potranno delinarsi altri elementi d'azioni comuni — sulla cui attuazione sarebbe opportuno deliberare in ogni singolo caso — in particolare grazie ad una intensificazione degli scambi d'informazioni.

IV. ATTIVITÀ SPECIFICHE RIGUARDANTI IL RAVVICINAMENTO DEI LIVELLI DI FORMAZIONE

23. Il ravvicinamento dei livelli di formazione dei sei Stati membri deve formare oggetto di attività previste nel programma di formazione professionale. Tali attività devono riguardare il ravvicinamento dei livelli di formazione esistenti attualmente, nella misura in cui tale ravvicinamento sia riconosciuto necessario, opportuno e realizzabile nell'interesse dell'economia della Comunità e delle persone che hanno beneficiato della formazione in questione. Tale ravvicinamento dovrebbe essere previsto al duplice scopo di migliorare la formazione per conferirle il livello più utile e di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi membri e dell'insieme della Comunità.

I lavori riguardanti il ravvicinamento dei livelli di formazione dovrebbero inoltre tener conto del fatto che nuove strutture e metodi di formazione saranno necessari a più lunga scadenza per rispondere alle esigenze risultanti dalla necessità di assicurare i mezzi necessari per una formazione permanente che sarà in futuro, per molti, la condizione *sine qua non* della continuità delle loro attività e della loro progressione professionale e sociale. Queste nuove strutture non riguardano soltanto la possibilità di formazione per gli adulti ma dovranno fornire una formazione di base profonda e più ampia («polivalente») ai giovani che si inseriscono nella vita attiva.

24. Nell'ambito dei lavori inerenti a tale ravvicinamento, bisognerebbe esaminare in generale il significato effettivo dei vari diplomi per la carriera dell'interessato — e ciò nelle prospettive a breve e a lungo termine di cui si è parlato — e cercare un metodo che faciliti il reciproco riconoscimento dei diplomi che sanzionano una determinata formazione.

A breve termine, converrebbe preoccuparsi del reciproco riconoscimento dei diplomi affinché questo possa intervenire rapidamente, nella misura in cui esso sia utile per le necessità risultanti dal funzionamento della Comunità (ad esempio libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento), rimanendo inteso che in quest'ultimo caso l'effetto civile di taluni diplomi costituisce un aspetto particolare del problema del riconoscimento dei diplomi; nello stesso contesto occorre ricordare le disposizioni dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (1).

(1) L'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio è il seguente:

«La Commissione sottoporrà al Consiglio proposte volte a sopprimere, alle condizioni previste nel trattato, le restrizioni all'accesso all'occupazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri, nella misura in cui la mancanza del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli nazionali può essere di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori.»

25. Le azioni preliminari da intraprendere a tale scopo dovrebbero in particolare essere le seguenti:

- elaborazione di una terminologia comune che si rivela necessaria per le azioni da intraprendere a livello comunitario;
- analisi della formazione professionale per livelli e grandi gruppi di mestieri o di funzioni;
- analisi del contenuto e dei livelli delle qualifiche richieste nei vari rami economici;
- inventario dei principali mezzi di perfezionamento professionale e di istruzione permanente e analisi delle ripercussioni che la necessità di assicurare una formazione permanente avrà sui sistemi di formazione professionale attuali;
- sviluppo di concezioni moderne in materia pedagogica e tecnica, imperniate soprattutto sulla descrizione costante dell'evoluzione dei metodi e delle terminologie utilizzati;
- sviluppo di metodi appropriati per il ravvicinamento dei livelli di formazione.

26. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, lo schema europeo per la formazione di operai qualificati su macchine utensili, presentato dalla Commissione e approvato dal Consiglio il 29 settembre 1970 ⁽¹⁾, tende a ravvicinare i livelli di formazione

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 5. 10. 1970.

nel gruppo di professioni cui esso si riferisce. Per potersi pronunciare sull'opportunità di applicare questo metodo per l'avvenire, bisogna rispondere alle seguenti domande:

- quali sono, se del caso, i gruppi di professioni o di attività per i quali tali schemi corrisponderebbero alle necessità effettive dei lavoratori e dell'economica?
- com'è possibile tenere conto con la necessaria rapidità dell'evoluzione tecnica, strutturale, ecc. riguardante tali gruppi di professioni o di attività?
- quali sarebbero eventualmente i mezzi necessari per elaborare nuovi schemi e secondo quale calendario potrebbero essere stabiliti?

Il programma dovrebbe prevedere l'esame di tali problemi affinché il Consiglio possa pronunciarsi con cognizione di causa.

27. Le indicazioni che precedono dovrebbero dar luogo ad un determinato numero di azioni preliminari che vanno attuate in maniera progressiva. L'analisi dei risultati acquisiti a seguito di tali azioni determinate dovrebbe consentire di prendere le decisioni necessarie per determinare le tappe da superare ulteriormente.

ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio in materia di formazione professionale degli adulti come mezzo per una politica attiva dell'occupazione

Nella sessione del 26 novembre 1970, il Consiglio ha tratto conclusioni sui problemi della formazione professionale degli adulti come mezzo per una politica attiva dell'occupazione. Esso ha in particolare contemplato azioni da avviare sul piano comunitario:

«In attesa delle conclusioni che il Consiglio accoglierà per quanto riguarda la formazione professionale in generale, gli sforzi sul piano comunitario dovrebbero tendere in particolare verso i punti seguenti, al cui riguardo la Commissione è invitata a studiare la possibilità di sottoporre al Consiglio progetti concreti:

a) Migliorare l'informazione e la comparabilità dei dati

Onde facilitare la conoscenza delle situazioni nei paesi membri,

- sviluppo degli strumenti statistici nel settore della formazione degli adulti,
- elaborazione di una tipologia europea della formazione professionale degli adulti.

b) Incrementare lo scambio di informazioni e di esperienze

Scambio di informazioni e di esperienze più approfondito, riguardante non solo le realizzazioni attuali, ma anche i problemi incontrati e le misure progettate; le informazioni riguarderanno altresì l'evoluzione nei paesi terzi.

Studio, anche sotto l'aspetto della formazione professionale degli adulti, della proposta del Comitato economico e sociale volta a creare un istituto europeo per lo studio scientifico della formazione professionale.

Possibilità di realizzare iniziative pilota per la messa a punto delle tecniche più progredite e coordinate.

c) Coordinare le ricerche

Coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri in materia di formazione professionale degli adulti per pervenire, se necessario, a orientamenti comuni, per progredire più rapidamente e per evitare doppioni.

d) Possibilità del riconoscimento reciproco dei diplomi rilasciati al termine di una formazione per adulti.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara n. 972 lanciato dalla Repubblica del Mali per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo

Progetto n. 211.011.34 e 3100.144.11.11

Convenzione n. 547/ML

Numero locale della gara: 972

Concerne:

Fornitura, trasporto, installazione e regolazione degli equipaggiamenti tecnici destinati al nuovo aeroporto di Bamako, capitale della Repubblica del Mali. L'aeroporto di Bamako-Senou si trova a circa 16 km dal centro della città di Bamako.

La presente gara comprende una parte A e una parte B nonché dei fascicoli tecnici che possono essere ottenuti separatamente (vedasi articolo I qui appresso indicato).

La numerazione in cifre romane della parte A (clausole particolari) corrisponde a quella in cifre arabe indicate nella parte B (clausole generali relative alle gare per contratti di forniture finanziati dalla Comunità economica europea, Fondo europeo di sviluppo, giugno 1969).

All'occorrenza, le disposizioni particolari degli articoli della parte A possono completare, precisare, modificare le disposizioni contenute negli articoli corrispondenti della parte B, ovvero possono derogarvi.

Per quanto non è detto nella parte A, le disposizioni della parte B sono di stretta applicazione.

Le parti A e B riunite, i fascicoli tecnici e la Nota d'informazione (vedasi penultimo articolo) costituiscono l'insieme delle clausole e disposizioni relative alla stesura delle offerte, alla stipulazione dei contratti ed all'esecuzione degli stessi derivanti dalla presente gara.

PARTE A

CLAUSOLE PARTICOLARI

I. Oggetto:

Richiesta di offerte per le seguenti forniture e prestazioni:

Lotto n. 1:

Fornitura (imballata), trasporto, messa in opera, installazione, montaggio e prove di tutti gli equipaggiamenti elettrici e meccanici per il nuovo aeroporto (2 gruppi elettrogeni da 250 KVA, 6 cabine di trasformazione, segnali luminosi ed illuminazione, telecomando e telecontrollo, rete di cavi, ecc.) nonché esecuzione di tutti i lavori connessi alla messa in esercizio degli equipaggiamenti (scavi, trincee, basamenti, fondamenta, ecc.).

Lotto n. 2:

Fornitura (imballata), trasporto, messa in opera, installazione, montaggio e prove di tutti gli equipaggiamenti radioelettrici, meteorologici e telefonici nonché esecuzione di tutti i lavori connessi alla messa in esercizio dei predetti equipaggiamenti.

Si precisa che la regolazione in volo sarà effettuata da un aereo-laboratorio dell'«ASECNA».

Lotto n. 3:

Fornitura (imballata, tranne per i veicoli) dell'equipaggiamento antincendio (tre veicoli antincendio di cui uno di ± 90 HP e due di ± 28 HP ognuno, un veicolo di servizio di ± 27 HP e diversi equipaggiamenti speciali).

Montaggio:

Si precisa che tutte le operazioni precedenti la presentazione delle forniture al collaudo (ad esempio: sballatura ed altre manutenzioni, messa in opera, montaggio, installazione, esecuzione dei lavori connessi, qualsiasi prova, regolazione a terra, ecc.) sono a carico del fornitore. Nel corso del presente documento, tali prestazioni e lavori sono definiti alla voce «montaggio».

Fascicoli tecnici:

La descrizione particolareggiata, le caratteristiche funzionali, il rendimento richiesto, le quantità delle forniture, la natura e le condizioni di prestazioni di montaggio formano l'oggetto di fascicoli tecnici (1 fascicolo per ogni lotto), *redatti soltanto in lingua francese.*

Acquisto dei fascicoli tecnici:

I fascicoli possono essere richiesti ad uno dei seguenti indirizzi:

In Africa:

M. le Représentant de l'ASECNA,
B.P. 36, Bamako (République du Mali);
M. le Directeur général de l'ASECNA,
B.P. 3144, Dakar (Sénégal);

In Europa:

M. le Délégué général de l'ASECNA,
Rue de la Boétie, F 75 Paris 8^e.

Prezzi dei fascicoli:

| Lotto n. | Importi in | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|-----|-------|--------|
| | Franchi del Mali | DM | FB FL | FF | Fl. | Lit. |
| 1. Equipaggiamenti elettrici e meccanici | 22.000 | 145,— | 1.980 | 220 | 144,— | 24.800 |
| 2. Equipaggiamenti radioelettrici, meteorologici e telefonici | 15.000 | 99,— | 1.350 | 150 | 98,— | 16.900 |
| 3. Materiali antincendio | 3.000 | 20,— | 270 | 30 | 20,— | 3.400 |

Modalità di pagamento dei fascicoli:

A mezzo assegno di banca, da unire alla richiesta, emesso all'ordine di:

In Africa:

M. le Régisseur de l'ASECNA,
B.P. 36, Bamako (République du Mali);
M. l'Agent comptable de l'ASECNA
a Dakar (Sénégal).

In Europa:

M. le Délégué général de l'ASECNA,
Rue de la Boétie, F 75 Paris 8^e.

L'assegno destinato all'acquisto dei fascicoli tecnici deve necessariamente essere emesso da una banca su un'altra banca a favore del venditore (ASECNA).

Il fascicolo tecnico verrà trasmesso al richiedente, franco di porto, con i mezzi più rapidi, a ricezione della richiesta e dell'assegno.

Acquisto «in loco»:

I fascicoli tecnici possono anche essere ritirati direttamente agli indirizzi sopraindicati, contro versamento del relativo importo.

Consultazione dei documenti di gara:

I documenti relativi alla presente gara possono essere consultati presso:

a) Ministère du développement industriel et des travaux publics,
Direction générale des travaux publics,
Bamako (Mali);

- b) Représentation de l'ASECNA auprès du Mali,
Bamako (Mali);
- c) Chambre de commerce de la République du Mali
à Bamako (Mali);
- d) Direction générale de l'ASECNA,
Avenue Jean Jaurès, Dakar (Sénégal);
- e) Délégation générale de l'ASECNA,
Rue de la Boétie, F 75 Paris 8^e;
- f) Commissione delle Comunità europee, Direzione
generale per l'aiuto allo sviluppo, Direzione del
Fondo europeo di sviluppo, rue de la Loi, 200 —
B 1040 Bruxelles;
- g) Servizi d'informazione delle Comunità europee a:

D 53 Bonn, Zitelmannstraße 22,
L'Aia, Alexander Gogelweg 22,
F 75 Parigi 16, 61, rue des Belles-Feuilles,
Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg,
I 00197 Roma, Via Poli 29.

I.4. I pezzi di ricambio, gli apparecchi di misura e di
regolazione da fornire con gli equipaggiamenti
sono indicati nei fascicoli tecnici.

IV. Garanzia — servizio di assistenza:

1. Il termine di garanzia è di almeno un anno per
l'insieme degli equipaggiamenti e delle presta-
zioni di montaggio, tranne per i 2 gruppi elettro-
geni del lotto n. 1 per i quali il termine di garan-
zia è di 3 anni o 6.000 ore al minimo (vedasi
fascicolo tecnico).

La garanzia verte sulle caratteristiche funzionali
e rendimenti richiesti precisati nei fascicoli tecnici
e si estende nelle condizioni previste dagli stessi.
Durante detto periodo, le garanzie commerciali
d'uso indicate all'articolo 4.1 della parte B ver-
tono su tutte le riparazioni derivanti da un difetto
del materiale le quali saranno a carico del fornito-
re, ivi comprese la fornitura dei pezzi da sostitui-
re e le spese di manodopera.

2. Il servizio di assistenza indicato all'articolo 4.2
della parte B deve essere assicurato anche dopo
il termine di garanzia e durante tutto il periodo
di funzionamento degli equipaggiamenti, cioè
8 anni. L'offerente dovrà unire alla propria offerta
una dichiarazione particolareggiata relativa ai
mezzi che egli intende mettere in opera per far
fronte agli obblighi derivanti dalle disposizioni

degli articoli 4.1 e 4.2 della parte B nonché dei
fascicoli tecnici.

IV bis (articolo speciale) Formazione:

Per i lotti 1 e 2, con la propria offerta, l'offerente
s'impegna ad organizzare la formazione del personale
utente degli equipaggiamenti forniti.

I fascicoli tecnici precisano l'epoca, la durata e la
natura del periodo di formazione. Nel corso del
presente documento, dette voci saranno definite «for-
mazione».

VII. Valuta:

Le disposizioni dell'articolo 7, parte B, sono appli-
cabili soltanto alle forniture (equipaggiamenti) pro-
priamente dette ed al forfait «formazione».

Per il forfait «montaggio» (vedansi articoli I e XIV.2),
l'offerta deve essere stilata in franchi del Mali. Gli
offerenti possono, tuttavia, indicare nella loro offerta
la percentuale dell'importo «montaggio» per il quale
desiderano il pagamento nella valuta del paese della
loro sede sociale.

IX. Località di destinazione e termine di consegna:

1. Per i lotti 1 e 2, tutti gli equipaggiamenti, appa-
recchi e materiali necessari all'esecuzione del
contratto debbono essere consegnati franco desti-
nazione all'aeroporto di Bamako-Senou dove
verranno montati ed installati.

I veicoli ed equipaggiamenti speciali del lotto 3
debbono essere consegnati, in ordine di funzio-
namento, franco destinazione in un magazzino a
Bamako. Detto magazzino verrà precisato nel-
l'ordinativo.

2. Il termine di esecuzione (consegna delle forniture,
montaggio, ed esecuzione dei lavori connessi ivi
compresi) è da proporsi dall'offerente.

Tale termine non può comunque eccedere:

- 18 mesi, per i lotti 1 e 2,
- 12 mesi, per il lotto 3.

La durata della «formazione» non è compresa nel
termine di esecuzione.

Il termine proposto dall'offerente costituisce
l'impegno contrattuale del contratto (ordinativo)
da stipulare a seguito della presente gara.

XII. Collaudi:

1. Direction générale des travaux publics du Mali, Bamako.

A prescindere dai collaudi provvisori e definitivi previsti all'articolo 12 della parte B, i fascicoli tecnici dei lotti 1 e 2 prevedono delle prove in fabbrica, in presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione.

Le spese relative alle prove sono a carico del fornitore.

2. Per gli equipaggiamenti dei lotti 1 e 2, il collaudo provvisorio sarà effettuato in due fasi:
- un primo collaudo *quantitativo*, all'atto dell'arrivo degli equipaggiamenti a piè d'opera precisato al precedente articolo IX.1;
 - un secondo collaudo *tecnico* vertente sugli equipaggiamenti ed installazioni in ordine di marcia, cioè dopo installazione, montaggio, regolazione ed eventuali prove a terra.

Detto collaudo tecnico verterà pure sulle prestazioni e lavori previsti, secondo le norme applicabili ai contratti di lavori.

Si precisa che i fascicoli tecnici definiscono le modalità e condizioni relative al collaudo tecnico che costituisce il collaudo provvisorio completo.

XIV. Calcolo dei prezzi unitari:

- 1.1. Le disposizioni dell'articolo 14.1.1., parte B, non sono applicabili.
- 1.2. Prezzo equipaggiamenti resi franco stazione ferroviaria a Bamako + forfait «montaggio».

N. B.:

- a) Il forfait «montaggio» (vedasi articolo I) s'intende prezzo globale forfettario separato ed espresso in franchi del Mali. Per calcolarlo, le voci corrispondenti sono riunite nel preventivo-estimativo (détail estimatif) allegato ai fascicoli tecnici.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 14.1.2, parte B, le voci che costituiscono il forfait «montaggio» dovranno includere tutti i diritti e tasse da pagarsi nella Repubblica del Mali in occasione dell'esecuzione di dette prestazioni. I fascicoli tecnici comprendono una «Nota d'informazione» (Note d'information) che fornisce, esclusivamente a titolo indicativo, le informazioni sul regime fiscale vigente nella Repubblica del Mali.

- b) Le spese inerenti alla «formazione» (vedasi articolo IV bis) sono da indicare separatamente e non debbono essere comprese nei prezzi calcolati secondo le disposizioni del precedente articolo XIV.1.2.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 14.2, parte B, e unicamente per i lotti 1 e 2 l'importo del contratto (ordinativo) potrà essere modificato secondo le formule di variazione dei prezzi e le condizioni indicate nel preventivo-estimativo allegato ai fascicoli tecnici.

4. Le disposizioni dell'articolo 14.4, parte B, sono applicabili.

XV. Presentazione delle offerte:

1. In lingua francese ed in due esemplari (1 originale e una copia autenticata);
2. M. le Directeur général des travaux publics, Bamako (Mali);
3. «A n'ouvrir qu'en séance — réponse à l'appel d'offres n° 972 pou la fourniture des équipements techniques pour l'aérodrome de Bamako-Senou. Lot n° ».
4. Il 20 novembre 1971, alle ore 12 locali.

- 5.4. Si rammenta che l'offerente deve tassativamente presentare a corredo della propria offerta una nota particolareggiata relativa ai mezzi che egli intende mettere in opera per far fronte agli obblighi derivanti dalle disposizioni del precedente articolo IV (termine di garanzia, servizio di assistenza dopo il periodo di garanzia e formazione).

- 5.5. Si richiama l'attenzione degli offerenti sul fatto che essi debbono tassativamente fornire una descrizione particolareggiata delle forniture offerte. I fascicoli tecnici indicano, inoltre, quali sono le informazioni che debbono essere unite all'offerta.

- 5.7. Per i lotti 1 e 2, l'importo dell'offerta deve essere suddiviso nel modo seguente, in conformità alle disposizioni del precedente articolo XIV:

- a) importo delle forniture propriamente dette,
- b) forfait «montaggio», espresso in franchi del Mali,
- c) costo mensile «formazione», ovvero costo squadra/mese.

Per tutti i lotti e per la presentazione dei prezzi unitari e dei prezzi globali e la relativa decomposizione qui sopra indicata, l'offerente dovrà utilizzare gli schemi dei preventivi-estimativi allegati ai fascicoli tecnici.

6.1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15.6.1, parte B, gli importi costituenti il forfait «montaggio» sono da esprimersi in franchi del Mali, nei preventivi-estimativi. Per i prezzi unitari ed i prezzi globali nonché per i costi di «formazione», le disposizioni dell'articolo 15.6.1 della parte B sono applicabili.

6.3. In deroga all'articolo 15.6.3 della parte B, il termine di validità dell'offerta è portata a 90 giorni.

XVI. Apertura delle offerte:

A Bamako, il 22 novembre 1971.

XVIII. Schema dei pagamenti:

Per l'applicazione dell'articolo 18 della parte B, l'espressione «importo dell'ordinativo» comprende esclusivamente l'importo delle forniture propriamente dette (vedasi precedente articolo XV.5.7).

3. Per i lotti 1 e 2 (tranne il lotto 3), la percentuale del 30 % indicata all'articolo 18.3 della parte B è suddivisa in due parti uguali del 15 % che verranno pagate come segue:

— 15 % dell'importo dell'ordinativo, dopo collaudo quantitativo delle forniture effettuato nella località e nelle condizioni descritte all'articolo XII.2,

— 15 % dell'importo dell'ordinativo, dopo collaudo tecnico delle forniture (collaudo provvisorio completo — vedasi articolo XII.2).

L'importo del forfait «montaggio» sarà integralmente pagato dopo collaudo provvisorio completo delle forniture e congiuntamente alla seconda quota del 15 % qui sopra indicata sub XVIII.3).

L'importo per la «formazione» sarà pagato mensilmente, ad avvenuta prestazione e per il periodo convenuto.

4. Nonostante il termine di garanzia particolare di tre anni fissato per i 2 gruppi elettrogeni del lotto 1, questi saranno sottoposti al collaudo definitivo unitamente agli altri equipaggiamenti.

5. M. le Ministre du Développement Industriel et des travaux publics de la République du Mali, Bamako.

6. Le disposizioni dell'articolo 18.6 della parte B non sono applicabili.

XIX. Modalità di pagamento:

Pagamento delle forniture:

Per i lotti 1 e 2, le disposizioni dell'articolo 19, parte B, sono applicabili con la sola modifica che il terzo pagamento indicato all'articolo 19.3.3 sarà effettuato in due quote del 15 % come indicato precedentemente all'articolo XVIII.3.

Per il lotto 3, le disposizioni dell'articolo 19, parte B, sono applicabili.

Pagamento del forfait «montaggio»:

Il pagamento sarà effettuato dopo collaudo provvisorio completo secondo le disposizioni dell'articolo 19.1, parte B; i tassi di parità indicati all'articolo 15.6.1, parte B, sono applicabili alla percentuale pagabile fuori dalla Repubblica del Mali.

Pagamento del forfait «formazione»:

Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta prestazione.

Per tutti i lotti:

1. M. le Ministre des affaires étrangères
B.P. 238, Bamako (Mali);
2. Direzione del Fondo europeo di sviluppo, Divisione finanziaria,
rue de la Loi, 200, B 1040 Bruxelles;
3. M. le Contrôleur délégué du Fonds européen de développement en République du Mali,
B.P. 115, Bamako (Mali).

XX. Norme:

- Arrêté ministériel du 8. 4. 53;
- Décret n° 49.500 du 11. 4. 49;
- Décret n° 58.15 du 8. 1. 58.

Inoltre, per i lotti 1 e 2:

«Arrêté ministériel du 16 octobre 1946, per i lavori, nonché le prescrizioni ufficiali» alle quali si fa riferimento nei fascicoli tecnici.

XXI. Fascicoli di gara:

In deroga alle disposizioni degli articoli 21.1 e 21.2, parte B, i fascicoli di gara completi possono essere richiesti unicamente ai tre indirizzi indicati all'articolo I ed alle condizioni citate nel predetto articolo.

1. Invece, le parti A e B della gara sono disponibili agli indirizzi indicati all'articolo 21.1, parte B.
2. Le parti A e B sono pure disponibili agli indirizzi indicati all'articolo I, sub lettera b), d) e c).

Informazioni complementari:

Informazioni complementari possono essere richieste fino al 5 ottobre 1971 ai seguenti indirizzi:

In Africa:

Direction générale de l'ASECNA, Dakar;
Représentation de l'ASECNA nel Mali.

In Europa:

Délégation générale de l'ASECNA, Paris.

Riunione d'informazione:

Allo scopo di facilitare ai concorrenti la stesura delle loro offerte e per rispondere alle eventuali domande, l'Amministrazione del Mali organizzerà una riunione d'informazione nella sede dell'Ambasciata della Repubblica del Mali a Parigi, 89, rue Cherche-Midi. Detta riunione avrà luogo verso il 12 ottobre 1971. Le persone interessate che desiderano parteciparvi,

a loro spese, sono pregate d'informarne — a mezzo lettera raccomandata e fino al 24 settembre 1971 — la predetta ambasciata, indicando il numero dei partecipanti.

L'ambasciata accuserà ricevuta della comunicazione ed indicherà la data e l'ora esatta della riunione.

Tutte le domande poste dagli interessati, sia per iscritto agli indirizzi indicati al precedente articolo I, sia verbalmente in occasione della riunione d'informazione nonchè le risposte date o da darsi verranno consegnate in una «Nota d'informazione» la quale costituirà un supplemento ai capitolati. La «Nota d'informazione» verrà trasmessa gratuitamente a tutti gli acquirenti dei fascicoli completi di gara e potrà essere consultata, a far data dal 29 ottobre 1971, agli indirizzi indicati all'articolo I, sub lettera a), b), c), d), e), f) e g).

Valutazione:

| | Franchi del Mali | Unità di conto (1 u.c. = 1 dollaro USA) |
|---------------|----------------------|---|
| Lotto n. 1 | 536.000.000 | 965.000 |
| Lotto n. 2 | 726.000.000 | 1.307.000 |
| Lotto n. 3 | 87.000.000 | 157.000 |
| Totale | 1.349.000.000 | 2.429.000 |

PARTE B

CLAUSOLE GENERALI

relative alle gare per contratti di forniture finanziati dalla Comunità economica europea
— Fondo europeo di sviluppo

1. Oggetto

- 1.1 L'offerta deve riferirsi a forniture e materiali nuovi. Le caratteristiche indicate nella descrizione dei materiali e delle forniture oggetto della gara sono date a titolo indicativo.
- 1.2 Potrà essere proposto ogni materiale o fornitura funzionalmente equivalente, o simile, o superiore, purché adatto all'impiego in climi tropicali ed alle condizioni di lavoro previste nel paese destinatario.
- 1.3 Per quanto concerne le dimensioni, potrà essere proposto qualsiasi materiale o fornitura le cui dimensioni si avvicinino il più possibile a quelle indicate.
- 1.4 Qualora all'articolo I.4 della parte A sia previsto che le forniture, oggetto della gara, debbano essere consegnate con un corredo individuale o globale di pezzi di ricambio, il cui valore è espresso in percentuale rispetto al valore della fornitura propriamente detta, l'offerente dovrà allegare, alla sua offerta, un elenco dei predetti pezzi di ricambio, compilato in base alle proprie esperienze professionali e tenendo conto del luogo d'impiego.
- 1.5 L'elenco dei pezzi di ricambio deve menzionare anche i prezzi unitari di tali pezzi, calcolati secondo le disposizioni di cui al seguente articolo 14. L'amministrazione si riserva, tuttavia, il diritto di modificare l'elenco dei pezzi di ricambio nell'ambito della percentuale sopra-indicata; dette modifiche verranno precisate nell'ordinativo.
- 1.6 Se non è stabilito diversamente all'articolo I.6 della parte A, i pezzi di ricambio debbono essere consegnati contemporaneamente al materiale propriamente detto.

2. Frazionamento

- 2.1 Se nella gara non è previsto il frazionamento in lotti della fornitura, la o le quantità richieste sono indivisibili. L'offerente dovrà quindi presentare offerta per l'insieme della o delle quantità indicate.

2.2 Se le forniture sono frazionate in lotti, le quantità precisate in ciascun lotto sono indivisibili. L'offerente è tenuto a presentare offerta per l'insieme delle quantità indicate per ogni lotto.

2.3 Non verranno prese in considerazione offerte parziali.

2.4 Se le forniture sono frazionate in lotti, i concorrenti possono presentare offerta per ciascun lotto, per più lotti o per l'insieme dei lotti.

3. Variazioni di quantità

3.1 Nel caso che l'amministrazione si riservi il diritto di modificare, all'atto dell'ordinativo, le quantità previste, i limiti delle variazioni sono indicati all'articolo III.1 della parte A.

3.2 In tal caso, i prezzi unitari dell'offerta sono applicabili alle quantità ordinate nei limiti di dette variazioni.

4. Garanzia — Servizio di assistenza

4.1 L'aggiudicatario deve assicurare le usuali garanzie commerciali per un periodo minimo la cui durata è fissata all'articolo IV.1. Detto periodo decorrerà dalla data di collaudo nella località di destinazione.

4.2 Salvo indicazione contraria all'articolo IV.2 della parte A, il fornitore dovrà disporre od impegnarsi ad assicurare od a fare assicurare nel paese destinatario delle forniture, un servizio di assistenza che garantisca la manutenzione e la riparazione delle predette forniture nonché il pronto rifornimento in pezzi di ricambio (deposito di pezzi di ricambio).

5. Imballaggio — Contrassegno

L'imballaggio delle forniture diviene proprietà dell'amministrazione.

6. Origine

Le forniture debbono obbligatoriamente essere originarie di uno degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità

economica europea. L'origine delle forniture deve essere autenticata, all'atto dell'importazione nel paese destinatario, da un certificato modello AY 1 o AB 1 rilasciato dai servizi doganali del paese esportatore delle forniture.

7. Valuta

I pagamenti delle forniture di cui trattasi possono essere effettuati direttamente nella valuta del paese sede del titolare del o dei contratti, o del produttore.

8. Partecipazione

8.1 La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed agli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

8.2 In via eccezionale, qualora delle circostanze (ad esempio: esclusività di rappresentanza) impedissero la partecipazione diretta di uno o più appartenenti agli Stati membri od associati, essi potranno affidare apposito e speciale mandato di redigere e presentare un'offerta ad un corrispondente sul luogo, di qualsiasi nazionalità, a condizione che l'offerta si riferisca esclusivamente a forniture originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

9. Località di destinazione e termine di consegna

9.1 La località di destinazione è indicata all'articolo IX.1 della parte A.

9.2 Il termine di consegna è fissato all'articolo IX.2 della parte A. Esso ha inizio dalla data di ricezione dell'ordinativo. Detta data sarà considerata corrispondente a:

— due giorni dopo la spedizione dell'ordinativo (timbro postale), se il fornitore risiede nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara,

— sette giorni di calendario dopo la spedizione del predetto ordinativo (timbro postale), se il fornitore ha la propria sede sociale fuori dello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara.

9.3 Ove fossero previsti termini singoli per ogni lotto, detti termini non possono cumularsi nel

caso di attribuzione di più lotti ad uno stesso fornitore. In tal caso, ciascun termine di consegna decorre separatamente per ogni lotto.

10. Penalità per ritardo

10.1 Ove si verifichi un ritardo superiore ad una settimana, il fornitore è passibile di una penalità pari, per ogni giorno di ritardo, ad 1/1000 del valore delle forniture non consegnate alla scadenza del termine contrattuale.

10.2 Tuttavia, se la parte mancante impedisce la normale utilizzazione dell'intera fornitura, la penalità sarà calcolata sull'ammontare del valore totale della fornitura.

10.3 L'importo della penalità sarà trattenuto sulle somme dovute a titolo del contratto.

11. Cauzione

Non è prevista alcuna cauzione definitiva.

12. Collaudi

12.1 Se l'organismo incaricato del collaudo provvisorio e definitivo delle forniture e materiali non è specificato all'articolo XII.1 della parte A, esso sarà indicato al più tardi nell'ordinativo. Il controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo sarà presente alle operazioni di collaudo.

12.2 Il collaudo provvisorio interverrà al più presto possibile e nel termine massimo di due settimane a decorrere dalla data di presentazione delle forniture e dei materiali nella località di destinazione. Il fornitore deve avvertirne l'organismo incaricato del collaudo.

12.3 Il collaudo definitivo sarà pronunciato alla scadenza del termine di garanzia.

12.4 Ogni collaudo provvisorio e definitivo sarà oggetto di un verbale che darà diritto al relativo pagamento.

12.5 Se le forniture da consegnare non comportano un termine di garanzia, il collaudo provvisorio avrà valore di collaudo definitivo.

13. Arbitrato

In caso di litigio durante l'esecuzione dell'ordinativo (contratto), ogni controversia verrà definitivamente risolta secondo il Regolamento di conciliazione e di

arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

14. Calcolo dei prezzi unitari

Onde permettere che le offerte vengano compilate nella maniera più precisa possibile, il calcolo dei prezzi unitari dovrà essere computato sulla base di una località facilmente accessibile ai diversi mezzi di trasporto. Ne consegue che le località di destinazione e quelle per il computo dei prezzi dell'offerta possono essere differenti.

14.1 A seconda che le forniture proposte siano di fabbricazione locale o da importare nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara, l'offerente dovrà calcolare i prezzi unitari (ed i prezzi globali) della propria offerta su una delle due seguenti basi:

14.1.1 Per le forniture fabbricate nel paese che indice la gara o in un paese facente parte con quest'ultimo di una unione doganale, i prezzi unitari e globali dell'offerta dovranno essere calcolati per consegne nella località e nelle condizioni indicate all'articolo XIV.1.1 della parte A, al netto dell'imposta di fabbricazione sulle forniture predette;

14.1.2 Per le forniture da importare nel paese che indice la gara, i prezzi unitari e globali dovranno essere calcolati, per consegna nella località e nelle condizioni indicate all'articolo XIV.1.2 della parte A, al netto di ogni diritto e tassa sull'importazione delle forniture predette.

14.2 I prezzi unitari e globali, calcolati conformemente all'una o all'altra di tali disposizioni, sono fissi e non soggetti a revisione.

14.3 Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture di fabbricazione locale (cfr. base n. 1), l'ammontare delle imposte interne sulla fabbricazione di dette forniture verrà aggiunto, nell'ordinativo, al prezzo dell'offerta.

Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture da importare (cfr. base n. 2), queste saranno esenti da ogni diritto e tassa all'importazione. Le formalità da osservare per beneficiare di tale esenzione saranno indicate nell'ordinativo.

14.4 Se il luogo o la condizione di consegna, indicati all'articolo XIV.1.1 o XIV.1.2 della parte A

ai fini del confronto delle offerte, non coincide con il luogo di destinazione indicato all'articolo IX.1 della parte A, il trasporto delle forniture fino alla località di destinazione è a carico e sotto la responsabilità del fornitore. Le spese di trasporto (ivi compresi assicurazione, transito, ecc.) sono a carico del fornitore. Dette spese gli saranno rimborsate contro presentazione dei documenti giustificativi, dopo il collaudo delle forniture nella località di destinazione.

14.5 Il contratto (o ordinativo) è esente da ogni diritto di bollo e di registro.

15. Presentazione delle offerte

15.1 Le offerte debbono essere redatte in carta libera e nella lingua indicata all'articolo XV.1 della parte A.

15.2 Le offerte debbono essere spedite a mezzo lettera raccomandata, in una busta sigillata, all'indirizzo indicato all'articolo XV.2 della parte A.

15.3 Inoltre, la busta dovrà recare, in rosso, nell'angolo superiore sinistro, il numero della gara, come indicato all'articolo XV.3 della parte A.

15.4 Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo indicato sub 15.2 al più tardi alla data ed all'ora precisate all'articolo XV.4 della parte A.

15.5 Contenuto della busta esterna

La busta esterna indicata sub 15.2 dovrà contenere, in una busta interna, i seguenti documenti, in duplice esemplare:

15.5.1 un certificato redatto in conformità delle leggi nazionali vigenti in materia, attestante che l'offerente è cittadino di uno degli Stati membri o degli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea,

15.5.2 una dichiarazione dell'offerente attestante che le forniture proposte sono originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea; il paese d'origine dovrà essere indicato,

15.5.3 l'elenco dei pezzi di ricambio, con l'indicazione dei prezzi unitari, se previsto all'articolo I.4 della parte A,

15.5.4 l'impegno del fornitore di assicurare un servizio di assistenza e di riparazione e, eventualmente, l'indicazione delle modalità di funzionamento del predetto servizio (agenzia locale, ecc...) salvo indicazione contraria dell'articolo IV.2 della parte A,

15.5.5 la descrizione particolareggiata delle forniture proposte, cioè tutti i dettagli tecnici che permettono di giudicare le forniture stesse, ad esempio: resistenza alle condizioni climatiche e stradali, funzionamento, capacità, costo della manutenzione, consumo, carburante, durata prevista, ecc. nonché qualsiasi altra informazione eventualmente prevista dall'articolo XV.5.5. della parte A,

15.5.6 le garanzie supplementari offerte: durata, estensione, ecc.

15.5.7 l'offerta propriamente detta.

Tale offerta di prezzi — prezzi unitari e prezzi globali — verterà sulla fornitura corrispondente alle specificazioni di cui sopra e dovrà essere strettamente conforme alle condizioni indicate nelle parti A e B della gara. Essa dovrà tener conto, soprattutto, delle disposizioni relative al calcolo dei prezzi (vedansi artt. XIV e 14 rispettivamente della parte A e B della gara) e delle modalità di pagamento (vedasi qui di seguito articolo 18).

15.6 Valuta — Validità dell'offerta

15.6.1 A scelta dell'offerente, l'offerta può essere fatta, sia nella valuta del paese dove ha la sua sede sociale, sia nella valuta del paese del produttore delle forniture, sia nella moneta del paese che indice la gara.

Al fine di meglio confrontare le offerte, la conversione nella moneta del paese che indice la gara sarà eseguita a cura della commissione di spoglio delle offerte, sulla base dei tassi di parità dichiarati al Fondo monetario internazionale (FMI) — in mancanza di parità dichiarata al FMI, i corsi relativi praticati per i trasferimenti ufficiali — in vigore il primo giorno non festivo del mese che precede quello durante il quale è fissato il termine massimo per la presentazione delle offerte.

I tassi applicabili sono quelli pubblicati mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (primo numero C di ogni mese).

15.6.2 Il concorrente dovrà precisare nell'offerta il titolare ed il numero del conto bancario o postale a favore del quale dovranno essere eseguiti i pagamenti.

15.6.3 L'offerente resta impegnato, con la sua offerta, per un periodo di 60 giorni a decorrere dal termine massimo per la presentazione delle offerte.

16. Apertura delle offerte

Le offerte saranno aperte, alla data indicata all'articolo XVI della parte A, dall'apposita commissione di spoglio.

Ogni offerta non strettamente conforme a tutte le condizioni previste dal presente testo non sarà presa in considerazione. Nessuna informazione sarà data ai concorrenti sul contenuto delle offerte ricevute.

17. Ordinativi

Il o gli aggiudicatari saranno eventualmente avvertiti telegraficamente. L'ordine verrà trasmesso con un apposito ordinativo redatto sulla base dell'offerta accettata e delle condizioni della gara. Gli ordinativi saranno stipulati nella stessa valuta indicata nella offerta. Gli ordinativi sostituiscono i contratti d'uso.

18. Schema dei pagamenti

I pagamenti saranno effettuati come segue:

18.1 30 % dell'importo dell'ordinativo, a titolo d'anticipo, all'atto dell'ordine ufficiale, contro deposito di una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo del predetto anticipo; tale cauzione verrà liberata dopo il collaudo provvisorio.

18.2 30 % dell'importo dell'ordinativo su presentazione dei documenti comprovanti la spedizione delle forniture, contro deposito di una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo di tale secondo anticipo; detta cauzione verrà pure liberata dopo il collaudo provvisorio.

18.3 30 % dell'importo dell'ordinativo dopo collaudo provvisorio delle forniture, constatato da verbale, nella località indicata per la consegna (vedasi articolo IX.1).

18.4 10 % dell'importo dell'ordinativo, a saldo, alla scadenza del termine di garanzia e dopo collaudo definitivo constatato da verbale.

La ritenuta di garanzia può essere sostituita da una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo della predetta ritenuta di garanzia. Tale cauzione sarà liberata dopo il collaudo definitivo constatato con processo verbale.

18.5 La cauzione personale e solidale dovrà essere conforme al modello allegato alla parte B e dovrà essere prestata a favore dell'autorità indicata all'articolo XVIII.5 della parte A.

La cauzione potrà essere validamente prestata da un qualsiasi istituto con sede in uno Stato o paese associato o in uno Stato membro della Comunità economica europea e abilitato a rilasciare tali garanzie dalle autorità sotto il cui controllo esercita le proprie attività.

18.6 Nel caso di consegne parziali, gli anticipi del 30 % dovuti rispettivamente:

— su giustificazione della spedizione delle forniture e

— dopo collaudo provvisorio delle forniture, non verranno calcolati sull'importo totale dell'ordinativo ma sul valore delle forniture effettivamente spedite e collaudate.

18.7 Per le forniture di fabbricazione locale (vedasi precedente articolo 14.1.1), i pagamenti indicati sub 18.2 e 18.3 verranno cumulati; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio constatato da verbale.

18.8 Per le forniture che non comportino un termine di garanzia (vedasi articolo 4.1), i pagamenti indicati sub 18.3 e 18.4 verranno cumulati; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio constatato da verbale, avente valore di collaudo definitivo.

19. Modalità dei pagamenti

Per accelerare i pagamenti da effettuarsi fuori dal paese che indice la gara, le imprese che in applicazione del precedente articolo 15.6.1 fatturano nella valuta di uno Stato membro della Comunità economica europea, saranno pagate direttamente per le due

prime quote di pagamento dalla Commissione delle Comunità europee.

19.1 Per le offerte stilate nella valuta del paese che indice la gara o nella valuta di un altro paese o territorio d'oltremare associato, le quattro quote di pagamento verranno ordinate dall'autorità indicata all'articolo XIX.1 della parte A e liquidate dall'ente delegato al pagamento del Fondo europeo di sviluppo, tramite la sua agenzia installata nel paese che indice la gara.

19.2 Per le offerte stilate nella valuta di uno Stato membro della Comunità economica europea il primo ed il secondo pagamento saranno ordinati e liquidati dalla Commissione delle Comunità europee, Direzione del Fondo europeo di sviluppo, Divisione finanziaria. L'indirizzo è indicato all'articolo XIX.2 della parte A.

Il pagamento del saldo sarà ordinato dall'autorità indicata all'articolo XIX.1 della parte A e liquidato dalla Commissione delle Comunità europee, Direzione del Fondo europeo di sviluppo, Divisione finanziaria.

19.3 Per ottenere i pagamenti, il titolare del contratto (ordinativo) od il suo rappresentante deve introdurre presso l'autorità che ordina i pagamenti (vedansi 19.1 e 19.2) le fatture in cinque esemplari, corredate dai documenti seguenti:

19.3.1 Per il primo pagamento del 30 %, oltre le fatture, sia due fotocopie dell'ordinativo che la cauzione, in originale e fotocopia;

19.3.2 Per il secondo pagamento del 30 %, oltre le fatture, sia due fotocopie dei documenti comprovanti la spedizione delle forniture che la cauzione, in originale e fotocopia;

19.3.3 Per il terzo pagamento del 30 %, le fatture;

19.3.4 Per il quarto pagamento del 10 %, le fatture e, se del caso, la cauzione in originale e fotocopia di cui al precedente articolo 18.4.

19.4 Qualora le fatture vengano inoltrate presso le autorità del paese che indice la gara, l'aggiudicatario è tenuto ad informarne il controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo, rimettendogli copia della fattura nonché della corrispondenza.

L'indirizzo del controllore delegato è indicato all'articolo XIX.4 della parte A.

20. Norme

Per tutto quanto non è contrario alle disposizioni della presente gara, parti A e B, l'esecuzione degli ordinativi è retta dai decreti e regolamenti indicati all'articolo XX della parte A.

21. Capitolato d'appalto

Il testo della gara può essere richiesto:

21.1 Nelle quattro lingue ufficiali delle Comunità europee:

- all'indirizzo od agli indirizzi indicati all'articolo XXI.1 della parte A;

— alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, 200, rue de Loi, B - 1040 Bruxelles;

— ai Servizi d'informazione delle Comunità europee a:

D-53 Bonn, Zitelmannstraße 22

L'Aia, Alexander Gogelweg 22

Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg

F-75 Parigi 16°, 61, rue des Belles-Feuilles

I-00187 Roma, Via Poli 29.

21.2 Nella lingua ufficiale del paese che ha indetto la gara, all'indirizzo o agli indirizzi citati all'articolo XXI.2 della parte A.

ALLEGATO

MODELLO DI FIDEIUSSIONE

(art. 18.5) da redigersi nella lingua del paese che indice la gara

Il (la) sottoscritto(a) (nome ed indirizzo del fideiussore)

.....

rappresentato(a) da (nome della o delle persone rappresentanti il fideiussore)

.....

dichiara di prestare fideiussione in favore di (nome ed indirizzo del titolare del contratto)

.....

verso (nome ed indirizzo dell'altra parte contraente)

per un importo di (importo da esprimersi nella stessa valuta prevista per il pagamento) relativo a:

— percentuale dell'importo del contratto pagabile alla stipula dell'ordinativo.

— percentuale dell'importo del contratto pagabile alla presentazione dei documenti di spedizione,

— ritenuta di garanzia.

(Cancellare le menzioni per le quali non interviene la fideiussione.)

Si prende atto delle disposizioni del contratto relativo alla liberazione della fideiussione ad avvenuto collaudo

— provvisorio delle forniture per quanto si riferisce alla fideiussione per il pagamento di cui al primo (o secondo) comma;

— definitivo delle forniture per quanto si riferisce alla fideiussione che sostituisce la ritenuta di garanzia di cui al terzo comma.

(Cancellare le menzioni inutili.)

**Bando di gara n. 973 lanciato dalla Repubblica del Mali per un progetto finanziato dalla
Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo**

Progetto n. 211.011.34 e 3100.144.11.11

Convenzione n. 547/ML

Oggetto:

Lavori di costruzione degli edifici tecnici dell'aeroporto di Bamako (prima fase). Detti lavori sono da effettuarsi in un solo lotto e vertono sulla costruzione di diversi edifici rappresentanti una superficie totale di circa 2620 m². Tali edifici si suddividono come segue:

- edificio tecnico
- centrale elettrica
- magazzino ad uso servizio meteorologico
- sicurezza antincendio
- stazione emittente
- radar
- stazione ricevente
- radio segnalamento settore
- radio segnalamento autonomo (2)
- cabine di trasformazione (3)

Luogo di esecuzione:

A Bamako/Sénou, nella Repubblica del Mali.

Termine di esecuzione:

9 mesi.

Valutazione:

Per l'insieme degli edifici: 275.000.000 di franchi del Mali, pari a circa 495.000 unità di conto.

Pagamento:

Si porta a conoscenza degli offerenti che essi possono indicare nella loro offerta quale percentuale dell'importo della stessa desiderano percepire nella valuta del paese della loro sede sociale.

Dichiarazione d'intenzione a partecipare: (unicamente per le imprese non residenti in Africa):

Le imprese che desiderano partecipare alla presente gara e che non sono residenti in Africa dovranno far pervenire a mezzo raccomandata indirizzata a «M. le Directeur général des travaux publics, Ministère du développement industriel et des travaux publics, Avenue de la Liberté, Bamako (Mali)», una dichiarazione d'intenzione a partecipare.

Detta dichiarazione, redatta in lingua francese ed in carta libera, dovrà essere corredata:

- da un certificato comprovante che esse sono appartenenti ad uno degli Stati membri od a uno degli Stati e paesi d'oltremare associati alla Comunità economica europea (secondo la loro legge nazionale). Nel caso di associazione d'impresе, tale documento dovrà essere esibito per ciascuna delle imprese costituenti l'associazione;
- dalle più importanti referenze di carattere tecnico e finanziario dell'impresa o, nel caso di associazione d'impresе, delle imprese dell'associazione,

e dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato al più tardi prima delle ore 10 locali dell'8 ottobre 1971.

L'invio a tempo debito della dichiarazione sopraccennata é una condizione per poter partecipare, ma non impegna in nessun modo l'impresa. La ricevuta dell'invio della predetta dichiarazione dovrà essere allegata, ulteriormente, all'offerta.

Le offerte,

in lingua francese, dovranno pervenire a mezzo raccomandata RR. od essere consegnate contro ricevuta a: «M. le Directeur général des travaux publics, Ministère du développement industriel et des travaux publics, Avenue de la Liberté, Bamako», al più tardi entro:

- a) l' 11 ottobre 1971, prima delle ore 10 locali, per le imprese residenti in Africa,
- b) il 19 novembre 1971, prima delle ore 10 locali, per le imprese residenti in Europa o nei paesi o territori d'oltremare non africani associati.

Gli offerenti che trasmetteranno l'offerta per mezzo posta dovranno confermarne l'invio a mezzo telegramma indirizzato a «M. le Directeur général des travaux publics», qui sopra indicato, precisando il luogo, la data ed il numero di spedizione.

Apertura delle offerte:

Se non pervenisse nessuna dichiarazione d'intenzione a partecipare da parte di imprese residenti in Europa o nei paesi o territori d'oltremare non africani associati, prima della data stabilita al precedente comma a) (l'8 ottobre 1971), l'apertura delle offerte presentate dalle imprese residenti in Africa avverrà a Bamako alle ore 10 locali dell'11 ottobre 1971, in seduta pubblica, agli uffici del Ministero LL.PP., Direzione nazionale dei lavori pubblici. Le offerte potranno essere consegnate «brevi manu» a «M. le Directeur général des travaux publics», prima che la seduta di apertura dei plichi venga dichiarata aperta dal presidente.

Se pervenissero delle dichiarazioni d'intenzione a partecipare da parte d'imprese residenti in Europa o nei paesi o territori d'oltremare non africani associati, i plichi delle offerte delle imprese residenti in Africa saranno conservati chiusi e tenuti segreti fino alle ore 10 locali del 22 novembre 1971. L'apertura di detti plichi avrà luogo simultaneamente con le eventuali offerte presentate dalle imprese citate in primo luogo nel presente paragrafo. L'apertura dei plichi avrà luogo a Bamako, in seduta pubblica, negli uffici sopraccennati.

Il capitolato d'appalto,

redatto in lingua francese, può essere richiesto per iscritto a:

In Africa:

M. le Directeur général des travaux publics, Ministère du développement industriel des travaux publics, Avenue de la Liberté, Bamako (Mali);

In Europa:

Bureau d'études A.S.T., 95, Chaussée de Wavre, B-1050 Bruxelles.

Prezzo del capitolato:*In Africa:*

69.000 Franchi del Mali.

In Europa:

5.500 FB o 403 DM, 611 FF, 5.500 FL, 68 750 Lit., 399 Fl.

Modalità di pagamento del capitolato:*In Africa:*

A mezzo assegno di banca emesso all'ordine del predetto nominativo, da allegare alla richiesta.

In Europa:

A mezzo assegno di banca emesso all'ordine del predetto ufficio, da allegare alla richiesta.

L'assegno destinato all'acquisto del capitolato deve necessariamente essere emesso da una banca su un'altra banca a favore del venditore.

Trasmissione del capitolato:

Il capitolato sarà trasmesso al richiedente con i mezzi più rapidi, franco di porto, a ricezione della richiesta e dell'assegno.

Consultazione del capitolato d'appalto:

1. Ministère du développement industriel et des travaux publics de la République du Mali a Bamako (Mali), Direction générale des travaux publics;
2. Chambre de commerce de Bamako (Mali);
3. Commissione delle Comunità europee, Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, Rue de la Loi, 200 — B-1040 Bruxelles;
4. Servizi d'informazione delle Comunità europee a:
 - Bonn, Zitelmannstraße 22
 - L'Aia, Alexander Gogelweg 22
 - Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg
 - Parigi 16°, 61, rue des Belles-Feuilles
 - Roma, via Poli 29

Informazioni complementari:a) *Per l'esecuzione del progetto*

M. le Directeur général des travaux publics, Ministère du développement industriel; et des travaux publics, Av. de la Liberté, Bamako (Mali);

b) *Per informazioni generali sulle condizioni economiche nel Mali*

- Président de la Chambre de commerce de Bamako;
- Chef de service de la statistique au Mali, Bamako.

Partecipazione:

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed agli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

Rettifica al bando di gara n. 956

Il bando di gara n. 956

indetto dalla Repubblica del Niger e pubblicato nel n. C 56 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 5 giugno 1971, concernente la progettazione e realizzazione della centrale termoelettrica per l'oleificio di arachidi «Sepani» a Magaria, nella Repubblica del Niger,

è rettificato come segue (rettifiche in corsivo):

.....

Le rettifiche vertono soltanto sull'allegato tecnico indicato all'articolo I della parte A (Clausole particolari).

Annexe technique:

Chapitre A: Spécification technique — paragraphe 1: Pour l'alimentation en vapeur de l'huilerie (page 2).

Ce paragraphe est complété par la phrase suivante:

«Ce n'est pas la totalité de vapeur pour la fabrication de l'huile qui nécessite une température de 350° C mais environ 10 % pour le procès de la désodorisation.»

Chapitre B: Description technique (page 7).

Ce chapitre est complété par la «Remarque générale» suivante:

«La description technique ci-après ne vise qu'une solution technique possible pour la réalisation des spécifications et rendements décrits au chapitre A, ce qui ressort de la nature d'un appel d'offres concours. Surtout la première phrase du paragraphe 15: Fourniture et montage (page 19) doit être interprétée dans ce sens.»

.....

Le altre indicazioni restano invariate.

